

MADDALENA PETRONELLI

# LA TUTELA DEI MINORI: ASPETTI SOSTANZIALI E PROCESSUALI

(aggiornato alla riforma Cartabia)



**Titolo:** LA TUTELA DEI MINORI:  
ASPETTI SOSTANZIALI E PROCESSUALI

**Editore:** Duepuntozero

**Autore:** Maddalena Petronelli

**Anno:** settembre 2024

**Libro:** 512 pagine

**Isbn:** 9788833271699

<https://edizioni.duepuntozero.it/>

LA TUTELA DEI MINORI:  
ASPETTI SOSTANZIALI  
E PROCESSUALI

(aggiornato alla riforma Cartabia)

MADDALENA PETRONELLI

Read More >

Il volume illustra gli strumenti di tutela posti dall'ordinamento a favore dei minori in seguito alle novità normate con la legge n. 206/2021 e il d.lgs. n. 149/2022 che hanno introdotto la figura del curatore speciale del minore, l'istituto dell'ascolto del minore e predisposto nuovi rimedi per comporre le divergenze e promuovere la cooperazione tra i genitori in un'ottica di bi-genitorialità.

A ciò si aggiunge una esaustiva trattazione sull'affidamento dei figli minori nei giudizi di separazione e divorzio, sui provvedimenti economici a favore dei minorenni e sull'assegnazione della casa familiare, favorendo l'approfondimento legislativo e giurisprudenziale in una prospettiva che tiene conto delle trasformazioni sociali in atto come la diffusione di nuovi modelli familiari e dei conseguenti status giuridici.

Il tutto senza tralasciare l'analisi di temi come quello della costituzione del vincolo di filiazione, dell'adozione (anche internazionale) e delle azioni di stato.

Il volume è corredato da un formulario per la redazione degli atti previsti dal nuovo rito unico.

**Maddalena Petronelli**, avvocato cassazionista. Presidente della sede territoriale di Trani della Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni, esercita nel campo del diritto civile, occupandosi in particolare di diritto dei minori e della famiglia.

Collabora con riviste giuridiche del settore e ha curato compendi, monografie e codici approfondendo gli aspetti operativi, patrimoniali e processuali della crisi familiare, i profili tradizionali e contemporanei della responsabilità genitoriale, le linee evolutive del nuovo contenzioso familiare emergenti dal panorama giurisprudenziale nazionale ed internazionale.

Tra i numerosi contributi, per Edizioni Duepuntozero, ha pubblicato *Gli aspetti patrimoniali della crisi familiare* (2018), *I nuovi profili della responsabilità genitoriale: diritti, doveri e tutele* (2019), *Codice della famiglia* (2021), *La riforma del diritto di famiglia* (2022), *Codice commentato del nuovo contenzioso familiare* (2023).

Presentazione

Autore

**Indice ed estratti**





## Indice

Presentazione .....	p. 5
---------------------	------

### Parte Prima

## **LA TUTELA DEL MINORE NEL NUOVO SISTEMA PROCESSUALE**

### CAPITOLO I

## **IL RITO UNICO PER I PROCEDIMENTI RELATIVI ALLO STATO DELLE PERSONE, AI MINORENNI E ALLE FAMIGLIE**

1. Le ragioni della riforma: a) l'inadeguatezza del sistema anteriforma.....»	9
2. Segue: b) la violazione del principio del contraddittorio .....	11
3. Segue: c) il contrasto di giudicati .....	12
4. I diversi comparti e le fasi della riforma .....	12
5. L'ambito applicativo del nuovo modello processuale.....»	15
6. Il nuovo modello processuale introdotto con la legge n. 206/2021.....»	17
7. L'intervento di attuazione ad opera del d.lgs. n. 149/2022 .....	18
8. Il riparto di competenza a seguito della legge n. 206 del 2021 .....	20
9. La competenza per territorio: il criterio della residenza abituale.....»	23
10. La fase introduttiva del giudizio.....»	26
11. I provvedimenti indifferibili.....»	29
12. La costituzione del convenuto e le ulteriori difese.....»	31
13. L'udienza di comparizione delle parti .....	33
14. I provvedimenti del giudice: a) i provvedimenti temporanei e urgenti .....	37
15. Segue: b) il reclamo avverso i provvedimenti temporanei e urgenti.....»	38
16. Segue: c) la prosecuzione del giudizio .....	40
17. La fase decisoria.....»	41
18. Il giudizio di appello.....»	42
19. La disciplina processuale in caso di violenza di genere o domestica.....»	44

### CAPITOLO II

## **IL CURATORE SPECIALE DELLA PERSONA MINORE DI ETÀ**

1. Le ragioni della riforma.....»	47
2. La figura del curatore speciale del minore nella normativa internazionale.....»	48

## Indice

3. La figura del curatore speciale del minore nella normativa interna .....	49
4. La rappresentanza del minore nei casi di conflitto presunti per legge .....	51
5. La nomina del curatore speciale a seguito delle novità introdotte con la legge n. 206/2021 e con il d.lgs. n. 149/2022: i casi di nomina d'ufficio .....	53
6. La nomina del curatore speciale in corso di causa .....	56
7. I poteri del curatore speciale del minore .....	57
8. Il procedimento di nomina del Curatore speciale.....	58

## CAPITOLO III

### L'ASCOLTO DEL MINORE

1. L'evoluzione normativa e giurisprudenziale dell'ascolto del minore .....	61
2. Le eccezioni all'ascolto del minore e le conseguenze del mancato ascolto nel sistema previgente .....	63
3. Le modifiche apportate dalla legge delega e dal successivo d.lgs. n. 149/2022 .....	66
4. Le modalità dell'ascolto del minore .....	68

## CAPITOLO IV

### LE ULTERIORI MODIFICHE PROCESSUALI RELATIVE AI MINORI

1. L'evoluzione normativa dell'art. 403 c.c.....	71
2. I presupposti di applicazione della norma nel sistema anteriforma .....	72
3. La pubblica assistenza .....	73
4. Le criticità del sistema.....	74
5. La proposta di riforma del 2017 e la relazione della Commissione Luiso .....	76
6. La disciplina del procedimento di cui all'art. 403 c.c. come previsto nella legge 206 del 2021 .....	77
7. L'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento .....	80
8. I provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni .....	82
9. La disciplina delle misure di coercizione indiretta nel sistema previgente la riforma attuata con la legge n. 206 del 2021 .....	85
10. L'operatività delle misure di coercizione nell'ambito dei provvedimenti di natura familiare .....	87
11. La giurisdizionalizzazione dell'art. 614-bis c.p.c.....	88
12. La CTU sull'idoneità genitoriale .....	89

Parte Seconda

**LA COSTITUZIONE DEL VINCOLO  
DI FILIAZIONE E LE SUE TUTELE**

CAPITOLO V

**LA NASCITA DEL VINCOLO DI FILIAZIONE**

1. Premessa.....»	93
2. La filiazione.....»	93
3. La presunzione di concepimento nel matrimonio.....»	100
4. Presunzione di concepimento e separazione coniugale di fatto.....»	104
5. I conflitti di presunzione.....»	104
6. Filiazione matrimoniale e anonimato materno.....»	105
7. Il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio.....»	108
8. Il riconoscimento del figlio incestuoso.....»	110
9. Il c.d. “secondo” riconoscimento.....»	111
10. L’interesse del minore al riconoscimento. Orientamenti giurisprudenziali a confronto.....»	113
11. Risarcimento del danno per omesso o tardivo riconoscimento del figlio.....»	115
12. L’attribuzione del cognome.....»	118
13. La maternità surrogata.....»	123
14. Il riconoscimento del figlio nato all’estero attraverso la maternità surrogata.....»	127
15. La trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero tra coppie <i>same sex</i> . Limiti normativi e tutela del supremo interesse del minore.....»	133
16. L’impugnabilità della trascrizione dell’atto di nascita del figlio di coppie <i>same sex</i> .....»	139

CAPITOLO VI

**L’ADOZIONE DEL FIGLIO MAGGIORENNE**

1. L’adozione del figlio maggiore di età: premessa.....»	141
2. I presupposti legittimanti l’adozione del maggiorenne: a) l’età dell’adottante.....»	143
2.1. Segue: b) la mancanza di discendenti legittimi.....»	145
2.2. Segue: c) le altre condizioni.....»	147
2.3. I requisiti dell’adottando.....»	147
3. Il consenso dell’adottato e dell’adottante.....»	148
3.1. I vizi del consenso.....»	151
4. L’assenso all’adozione.....»	152
5. Il procedimento per l’adozione del maggiorenne.....»	154
6. Gli effetti della pronuncia di adozione del maggiorenne.....»	156

*Indice*

7. La revoca dell'adozione .....	»	159
8. L'adozione del maggiorenne straniero .....	»	162

CAPITOLO VII

**L'ADOZIONE DEL MINORE DI ETÀ**

1. Il diritto del minore a una famiglia.....	»	165
2. Lo stato di abbandono morale e materiale.....	»	170
3. Il limite della forza maggiore nella dichiarazione di adottabilità del minore .....	»	175
4. Il procedimento di adottabilità: a) aspetti generali .....	»	176
4.1. Segue: b) l'impulso al procedimento.....	»	177
4.2. Segue: c) il ricorso al Tribunale per i Minorenni.....	»	179
4.3. Segue: d) la posizione del minore.....	»	180
4.4. Segue: e) la posizione dei genitori e il diritto al contraddittorio nel giudizio per la dichiarazione di adottabilità .....	»	182
4.5. Segue: f) il provvedimento .....	»	183
4.6. Segue: g) l'impugnabilità della pronuncia di adottabilità .....	»	186
4.7. Segue: h) gli effetti della pronuncia di adottabilità .....	»	187
5. L'idoneità ad adottare nell'interesse del minore .....	»	188
6. L'adozione nazionale.....	»	190
7. L'affidamento preadottivo .....	»	191
8. La sentenza di adozione e i relativi effetti.....	»	194
9. Il sistema delle impugnazioni.....	»	197
10. L'affido temporaneo .....	»	199
11. L'adozione in casi particolari .....	»	203
12. L'adozione "mīte".....	»	207
13. La Kafalah.....	»	209
14. L'accesso alle origini.....	»	210

CAPITOLO VIII

**L'ADOZIONE INTERNAZIONALE**

1. Cenni preliminari.....	»	215
2. Gli Enti e le organizzazioni dell'adozione internazionale.....	»	217
3. La procedura di adozione internazionale.....	»	218
4. Il riconoscimento del provvedimento straniero di adozione .....	»	220

CAPITOLO IX

**LE AZIONI DI STATO**

1. Premessa .....	» 223
2. Le azioni di stato tra <i>favor minoris e favor veritatis</i> .....	» 224
3. L'azione di disconoscimento della paternità: a) funzioni e caratteristiche dell'azione .....	» 227
3.1. Segue: b) i presupposti dell'azione.....	» 230
3.2. Segue: c) i soggetti legittimati all'azione .....	» 232
3.3. Segue: d) i termini per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità .....	» 234
3.3.1. I termini dell'azione per la madre .....	» 236
3.3.2. I termini dell'azione del marito .....	» 237
3.3.3. I termini dell'azione del figlio .....	» 238
3.4. Segue: e) i profili processuali dell'azione .....	» 239
3.5. Segue: f) gli effetti del disconoscimento di paternità .....	» 241
4. L'azione di reclamo dello stato di figlio .....	» 244
5. L'azione di contestazione dello stato di figlio .....	» 248
6. Dichiarazione giudiziale di genitorialità: premessa .....	» 251
6.1. Segue: a) i profili processuali dell'azione .....	» 253
6.2. Segue: b) gli effetti del riconoscimento giudiziale di genitorialità.....	» 257
6.3. Segue: c) la prova per l'accertamento della genitorialità .....	» 262
6.4. Segue: d) i limiti per l'esperibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di genitorialità .....	» 267
7. Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità:	
a) profili generali dell'azione .....	» 268
7.1. Segue: b) i termini per la proposizione dell'azione.....	» 269
7.2. Segue: c) i soggetti legittimati all'azione .....	» 271
7.3. Segue: d) l'interesse del minore nell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità .....	» 273
7.4. Segue: e) il risarcimento del danno .....	» 275

Parte Terza

**LA TUTELA DEI MINORI  
NELLE SITUAZIONI DI CRISI FAMILIARE**

CAPITOLO X

**L'AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI  
NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO**

1. La responsabilità genitoriale a seguito della riforma della filiazione.....	» 279
2. Il principio della bigenitorialità nella crisi familiare.....	» 282

## Indice

3. Dall'affidamento condiviso all'affidamento esclusivo dei figli .....	»	284
4. Le conseguenze dell'affido condiviso sulla collocazione della prole .....	»	288
5. La collocazione dei figli per tempi paritetici.....	»	290
6. La responsabilità genitoriale nell'affidamento condiviso .....	»	293
7. L'affido esclusivo .....	»	295
8. La rilevanza della violenza assistita nella scelta dell'affido esclusivo.....	»	298
9. Esercizio della responsabilità genitoriale e affido esclusivo .....	»	300
10. L'affidamento a terzi.....	»	303
11. Gli aspetti processuali relativi alle statuizioni concernenti l'affidamento dei minori.....	»	308
12. La filiazione nelle unioni civili.....	»	311
13. Il genitore sociale .....	»	319
14. L'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento dei minori.....	»	321
15. La tutela della relazione nonni-nipoti.....	»	325

## CAPITOLO XI

### L'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE

1. L'assegnazione della casa familiare: cenni introduttivi.....	»	331
2. La natura del diritto all'assegnazione della casa coniugale .....	»	333
3. La disciplina per l'assegnazione della casa familiare: a) i presupposti.....	»	333
4. Segue: b) l'oggetto dell'assegnazione .....	»	336
5. Segue: c) il contenuto dell'assegnazione.....	»	337
6. Segue: d) gli effetti dell'assegnazione.....	»	338
7. La rilevanza economica dell'assegnazione della casa familiare .....	»	339
8. L'opponibilità ai terzi del provvedimento di assegnazione della casa familiare.....	»	341
9. Modifica, estinzione e revoca dell'assegnazione della casa familiare .....	»	344
10. Locazione e comodato in ambito familiare .....	»	347
11. La ripartizione delle spese di gestione dell'immobile.....	»	349

## CAPITOLO XII

### I PROVVEDIMENTI ECONOMICI A FAVORE DEI MINORI

1. L'obbligo di mantenimento in favore dei figli minorenni .....	»	353
2. I criteri di quantificazione dell'assegno di mantenimento.....	»	355
3. L'incidenza dei "nuovi" figli nella determinazione dell'assegno di mantenimento .....	»	360
4. La rivalutazione ISTAT .....	»	362
5. Il regime fiscale dell'assegno di mantenimento .....	»	364
6. Le modalità di adempimento dell'obbligazione di mantenimento.....	»	364
7. La natura dell'obbligazione di mantenimento della prole.....	»	366

## Indice

8. La decorrenza dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento .....	»	367
9. La contribuzione alle spese straordinarie .....	»	370
10. La revisione dell'assegno di mantenimento in favore della prole:		
a) gli aspetti sostanziali .....	»	375
11. Segue: b) gli aspetti processuali .....	»	377
12. La cessazione dell'obbligo alla corresponsione dell'assegno di mantenimento .....	»	380
13. L'inadempimento alla corresponsione dell'assegno di mantenimento .....	»	383
14. Gli strumenti processuali a tutela delle obbligazioni pecuniarie sorte in ambito familiare: a) aspetti generali .....	»	388
15. Segue: b) l'obbligo di prestare garanzie personali o reali .....	»	389
16. Segue: c) l'iscrizione di ipoteca giudiziale .....	»	389
17. Segue: d) il sequestro dei beni del coniuge .....	»	391
18. Segue: e) il pagamento diretto .....	»	392
19. L'obbligo alla contribuzione degli ascendenti .....	»	394

## Parte Quarta

### **ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE E TUTELA DEI MINORI**

#### CAPITOLO XIII

### **ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE E TUTELA DEI MINORI**

1. Premessa .....	»	399
2. I presupposti delle azioni <i>de potestate</i> .....	»	401
3. Casistica .....	»	403
4. Gli aspetti processuali nelle azioni <i>de potestate</i> .....	»	406
5. L'impugnazione dei provvedimenti emessi nell'ambito dei procedimenti <i>de potestate</i> .....	»	411
6. Gli effetti delle pronunce rese a definizione dei procedimenti <i>de potestate</i> .....	»	413
7. La reintegrazione della responsabilità genitoriale .....	»	417

#### CAPITOLO XIV

### **IL PROCEDIMENTO VOLTO ALLA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE**

1. Le modifiche introdotte con la riforma Cartabia .....	»	419
2. Il sistema previgente: a) la disciplina dell'art. 709-ter c.c. ....	»	420

## Indice

3. Segue: b) i presupposti dell'azione .....	»	421
4. Gli aspetti processuali .....	»	423
5. Il contenuto dei provvedimenti di cui all'art. 473-bis.39 c.p.c.:		
a) i provvedimenti volti alla risoluzione dei conflitti .....	»	424
6. Segue: b) i provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni.....	»	426
7. L'impugnazione dei provvedimenti.....	»	430
Formulario .....	»	433
1. <i>Comparsa di costituzione del convenuto</i> .....	»	435
2. <i>Reclamo alla Corte di Appello</i> .....	»	437
3. <i>Ricorso per inadempienze o violazioni ex art. 473-bis.39 c.p.c.</i> .....	»	439
4. <i>Ricorso relativo a fatti di violenza domestica/di genere</i> .....	»	441
5. <i>Ricorso per separazione giudiziale con contestuale istanza urgente</i> .....	»	443
6. <i>Ricorso per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio</i> .....	»	447
7. <i>Ricorso per scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio</i> .....	»	450
8. <i>Ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi</i> .....	»	454
9. <i>Ricorso giudiziale per figli nati fuori dal matrimonio</i> .....	»	457
10. <i>Ricorso giudiziale per separazione personale dei coniugi e per il divorzio</i> .....	»	460
11. <i>Ricorso congiunto per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio</i> .....	»	464
12. <i>Ricorso per separazione consensuale</i> .....	»	467
13. <i>Ricorso al giudice per mancato consenso dell'altro genitore al riconoscimento</i> .....	»	470
14. <i>Ricorso per la limitazione della responsabilità genitoriale</i> .....	»	473
15. <i>Ricorso per la decadenza dalla responsabilità genitoriale</i> .....	»	475
16. <i>Ricorso per la reintegrazione nella responsabilità genitoriale</i> .....	»	477
17. <i>Impugnazione al riconoscimento</i> .....	»	480
18. <i>Reclamo dello stato di figlio</i> .....	»	482
19. <i>Piano genitoriale</i> .....	»	485
20. <i>Richiesta di autorizzazione all'accesso alle informazioni sulla madre biologica in caso di parto anonimo</i> .....	»	488
21. <i>Ricorso per l'adozione degli ordini di protezione</i> .....	»	491
22. <i>Domanda di adozione persona maggiore di età</i> .....	»	494
23. <i>Richiesta di sospensione per poter procedere al riconoscimento del minore</i> .....	»	497
Bibliografia .....	»	499



Tale ultima possibilità costituisce una innovazione del sistema; occorre ricordare, infatti, che della questione fu investita la Corte Costituzionale già nel 2002, la quale, tuttavia, pervenne al rigetto della stessa non ravvisando elementi di disparità nella formulazione dell'art. 708, commi 3 e 4, c.p.c., nella parte in cui escludeva che l'ordinanza presidenziale potesse costituire titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale a differenza di quanto previsto, invece, per le sentenze rese nei medesimi giudizi, e ciò in considerazione dell'elevata instabilità dei primi rispetto alla pronuncia definitiva<sup>21</sup>.

Nel medesimo provvedimento, il Giudice dovrà, inoltre, indicare la decorrenza delle statuizioni aventi contenuto economico, ben potendo la stessa retroagire alla data della domanda.

## 15. Segue: b) il reclamo avverso i provvedimenti temporanei e urgenti

I provvedimenti temporanei e urgenti resi ai sensi dell'art. 473-bis 22 c.p.c. sono reclamabili in virtù delle previsioni contenute all'art. 473-bis 24 c.p.c., dinanzi la Corte di Appello nel termine perentorio di 10 giorni dalla pronuncia in udienza o dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore.

In realtà, la norma innanzi citata riveste un'importante valenza innovativa poiché prevede la reclamabilità anche dei provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che:

- a) sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale;
- b) prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori;
- c) dispongono l'affidamento dei minori a soggetti diversi dai genitori.

Si tratta nella sostanza di tutte le decisioni che assumono effetti decisivi sulla vita dei minori e di coloro i quali esercitano la responsabilità genitoriale, anche se adottati in via provvisoria in corso di causa<sup>22</sup>.

Quanto al **procedimento**, deve precisarsi innanzitutto che con il reclamo possono essere dedotti esclusivamente vizi del provvedimento impugnato, poiché eventuali circostanze sopravvenute devono essere fatte valere, come prescrive espressamente la norma in esame, dinanzi al giudice del merito, in modo da

---

<sup>21</sup> Corte Cost., 24 giugno 2002, n. 272.

<sup>22</sup> Ciardo, *Reclamo e impugnazione nel nuovo rito del contenzioso familiare*, in *La riforma del diritto di famiglia: il nuovo processo*, a cura di Giordano – Simeone, Milano 2023, pagg. 119 ss.

compiere una chiara *actio finium regundorum* tra i due rimedi<sup>23</sup>.

Il giudizio seguirà le consuete **forme camerale**, pur se la norma espressamente prevede che il collegio deve assicurare il contraddittorio tra le parti. In merito a tale aspetto alcuni autori hanno sostenuto che non sia necessaria la fissazione di un'udienza di discussione potendo essere sufficiente la concessione al convenuto di un termine per il deposito di una memoria difensiva e di un ulteriore termine per una replica al reclamante<sup>24</sup>.

Potranno essere assunte sommarie informazioni, anche disposte d'ufficio stante l'utilizzo di una locuzione propria dei procedimenti ufficiosi in camera di consiglio<sup>25</sup>, se indispensabili per la decisione. Il collegio nel termine di sessanta giorni dal deposito del ricorso dovrà pronuncia ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato.

La norma espressamente prevede che il collegio nel decidere sul reclamo deve pronunciarsi anche sulle spese. In tal modo è stato superato il difforme orientamento affermato nella giurisprudenza di legittimità per il quale, invece, nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, la Corte d'Appello adita in sede di reclamo avverso l'ordinanza emessa dal presidente del tribunale ai sensi dell'art. 708, 2 comma, c.p.c., non doveva statuire sulle spese del procedimento trattandosi di provvedimento cautelare adottato in pendenza della lite, spettando, invece, al tribunale provvedere in tal senso<sup>26</sup>.

La decisione resa in sede di reclamo dalla Corte d'Appello è **impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.** Si tratta di un ulteriore ampliamento delle garanzie impugnatorie per le parti rispetto ai confini già tracciati dal diritto vivente posto che la giurisprudenza di legittimità più recente, superando vetuste chiusure, aveva ammesso la possibilità di proporre ricorso c.d. straordinario per cassazione essenzialmente contro i provvedimenti *de potestate*, ossia idonei a incidere sulla responsabilità genitoriale, assunti in sede di reclamo dalla Corte d'appello<sup>27</sup>.

Detti provvedimenti, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 473-bis 23 c.p.c., potranno essere modificati o revocati dal collegio o dal giudice delegato nel proseguo del giudizio, in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori.

---

<sup>23</sup> Ciardo, *ult. op. cit.*, p. 125.

<sup>24</sup> Lupoi, *Il giudizio di primo grado, in La riforma del processo civile*, op. cit., p. 818.

<sup>25</sup> Lupoi, *ibidem*.

<sup>26</sup> Cass. Civ., 30 aprile 2020, n. 8432; Cass. Civ., 27 aprile 2022, n. 13162.

<sup>27</sup> Cass. Civ., SS.UU. 2023, n. 22423; Cass. Civ., 24 marzo 2022, n. 9691.



a tutte le necessità di cura e di educazione, sussistente in capo a entrambi i genitori, non solo in relazione alle “rispettive sostanze”, ma anche avendo riguardo alla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascuno, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali, nonché delle esigenze di vita del figlio, direttamente connesse alla sua età<sup>673</sup>.

Con specifico riferimento alla regolamentazione dell’obbligazione in commento nell’ambito delle situazioni di crisi dei rapporti genitoriali e della conseguente disgregazione del nucleo familiare, la relativa disciplina è contenuta al 4° comma dell’art. 337-ter c.c., introdotto a seguito della riforma sulla filiazione, il cui testo riproduce, senza alcuna modificazione, le previsioni del 4° comma dell’art. 155 c.c., come risultante per effetto della novella del 2006. Va detto, infatti, che nel sistema previgente alle modifiche apportate con la legge n. 54 del 2006, il genitore non affidatario era tenuto a provvedere al mantenimento del figlio attraverso la corresponsione, in favore dell’altro, di un assegno periodico.

Per effetto dell’introduzione nel nostro ordinamento dell’affidamento condiviso e soprattutto della prevalenza di tale modalità rispetto a quello esclusivo o mono-genitoriale, il legislatore ha modificato l’impostazione iniziale, prevedendo che ciascun genitore assolva all’**obbligo di mantenimento in via diretta**, cioè sostenendo direttamente le spese per la cura, l’istruzione e l’educazione dei figli, mentre **la previsione di un assegno periodico riveste carattere meramente eventuale**, essendo subordinata alla necessità di ristabilire il principio di proporzionalità tra i rispettivi redditi, conseguente, ad esempio, ai diversi tempi di permanenza dei figli presso l’uno o l’altro genitore o, comunque, a una sproporzione tra le rispettive capacità reddituali<sup>674</sup>.

Sul punto non può non rilevarsi che la contribuzione in via diretta, benché prevista quale forma privilegiata per l’adempimento dell’obbligazione di mantenimento, rappresenta ancor oggi un’ipotesi residuale in quanto la stessa presuppone che la collocazione della prole avvenga con tempi paritetici che appare di difficile realizzazione soprattutto per le notevoli difficoltà sul piano organizzativo che da essa ne conseguono.

Per alcuni autori, inoltre, l’adempimento in forma diretta potrà essere escluso non solo nei casi in cui manchi la previsione del collocamento per tempi paritetici, ma anche per l’ipotesi in cui tale modalità, già applicata, non abbia

---

<sup>673</sup> Cass. Civ., 12 dicembre 2016, n. 25531.

<sup>674</sup> Quadri, *Affidamento dei figli e assegnazione della casa familiare: la recente riforma*, op cit., p. 408; Zanetti Vitale, *La separazione personale dei coniugi*, op. cit., p. 14; A. Morace Pinelli, *I provvedimenti riguardo ai figli. L’affidamento condiviso*, in C.M. Bianca (a cura), *La riforma della filiazione*, op. cit., p. 760 e ss.

dato esiti favorevoli, per essersi registrati ritardi o inadempimenti, ovvero per il caso in cui tra i genitori sussista un'elevata conflittualità, nonché qualora vi sia il pericolo di inadempimento da parte di uno dei due genitori<sup>675</sup>.

In tutte le ipotesi in cui non potrà farsi ricorso alla modalità dell'adempimento in via diretta, la partecipazione di ciascun genitore al mantenimento del figlio avverrà **in via indiretta**, mediante la corresponsione di un assegno che il genitore, generalmente quello non collocatario, corrisponderà all'altro, con cadenza periodica, onde compensare i maggiori oneri che quest'ultimo sarà costretto a sostenere per far fronte alle spese correnti della prole in ragione del regime di affidamento prescelto, anche al fine soddisfare le esigenze del figlio e garantirgli uno *standard* di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in precedenza<sup>676</sup>.

## **2. I criteri di quantificazione dell'assegno di mantenimento**

Nell'ipotesi in cui l'obbligazione del mantenimento dei figli non venga assolta in via diretta, ma il giudice o le parti di comune accordo abbiano previsto la corresponsione di un assegno, occorre valutare quali siano i **criteri per la sua quantificazione**.

Il primo e più importante criterio da applicare ai fini della determinazione del contributo al mantenimento è quello **della proporzionalità**.

La rilevanza di tale criterio è stata ribadita dalla Suprema Corte con sentenza **n. 19455 resa in data 18 luglio 2019**, ove si legge che *“a seguito della separazione dei coniugi o dei conviventi more uxorio, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve osservarsi il **principio di proporzionalità**, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre all'apprezzamento delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto”*<sup>677</sup>.

In aggiunta a detto criterio occorre precisare che l'ordinamento non prevede dei parametri fissi che consentano di determinarne *ex ante* il suo ammontare, trattandosi di una valutazione da compiersi al momento dell'insorgenza della relativa obbligazione, sulla scorta di quanto previsto al 4° comma dell'art. 337-ter c.c., e precisamente:

---

<sup>675</sup> Auletta, *Diritto di famiglia*, op. cit., p. 1042.

<sup>676</sup> Cass. Civ., 1° luglio 2015, n. 13504.

<sup>677</sup> Cass. Civ., 30 maggio 2023, n. 15215; Cass. Civ. 1° marzo 2018, 4811; Cass. Civ., 20 gennaio 2012, n. 785.

- le attuali esigenze del figlio;
- il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- le risorse patrimoniali di entrambi i genitori;
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Si tratta di parametri che nel complessivo sono volti a evitare che il minore venga pregiudicato nella sua crescita e nella sua formazione a causa della crisi familiare, o, comunque, dalla rottura dell'unione tra i genitori e che, sotto il profilo economico, non si verifichino differenziazioni rispetto al regime di vita precedente.

Quanto al primo dei parametri innanzi indicati, il legislatore ha previsto che nella quantificazione dell'assegno di mantenimento debba aversi riguardo innanzitutto **alle esigenze dei figli**; si tratta, come appare evidente, di una categoria dal contenuto alquanto ampio, volta a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione della prole, suscettibile di variazione in considerazione di una molteplicità di fattori, afferenti non solo a situazioni soggettive, quali l'età dei figli, ma anche di carattere oggettivo in relazione alle plurime esigenze da tutelare, connesse, ad esempio, all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla predisposizione di una stabile organizzazione domestica<sup>678</sup>.

Va precisato, inoltre, che le esigenze della prole, a cui la norma fa riferimento, sono **da rapportarsi all'attualità**, essendo pacifico che l'intento del legislatore sia stato quello di riferire l'ammontare dell'assegno di mantenimento alla situazione esistente al momento della sua quantificazione e non rispetto a esigenze future, la cui rilevanza, pur non dovendo essere esclusa, dovrà essere fatta valere mediante la richiesta di modifica del relativo provvedimento che, ai sensi dell'art. 337-*quinques* c.c., potrà sempre essere formulata.

Al n. 2 del 4° comma dell'art. 337-*ter* c.c. il legislatore, recependo l'orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, ha indicato quale ulteriore criterio per la quantificazione dell'assegno di mantenimento il **tenore di vita goduto in costanza di convivenza** con i genitori, in modo tale da impedire che la frattura familiare, conseguente alla dissoluzione della convivenza, incida negativamente sui figli, situazione rispetto alla quale non assume rilevanza la circostanza che il pregresso tenore di vita sia stato garantito ai figli dal genitore affidatario della prole<sup>679</sup>.

Deve precisarsi che si tratta di un parametro a cui non potrà attribuirsi valenza

<sup>678</sup> Cass. Civ., 9 giugno 2015, n. 11882; Cass. Civ., 18 settembre 2013, n. 21273.

<sup>679</sup> Cass. Civ., 31 luglio 2017, n. 19052.



trina qualifica il procedimento ivi disciplinato come sussidiario, in quanto lo stesso presuppone l'esistenza di un precedente provvedimento avente funzione esecutiva, a cui si affiancano quelli indicati nella norma che realizzano un'ipotesi di c.d. "esecuzione indiretta"<sup>828</sup>.

Inoltre, poiché in tema di attuazione dei provvedimenti relativi alla responsabilità genitoriale e all'affidamento dei figli minori non è possibile procedere all'applicazione delle disposizioni concernenti il processo di esecuzione, la norma riveste un'importanza di non poco conto in quanto interviene a colmare una grave lacuna relativa alle modalità di esecuzione coattiva dei provvedimenti di affidamento di minori o di incapaci.

### 3. Segue: b) i presupposti dell'azione

La proposizione dell'azione in commento ha quale **presupposto** essenziale l'esistenza di un provvedimento giudiziale che abbia disposto circa l'affidamento dei figli minori o maggiorenni portatori handicap, oltre che disciplinato l'esercizio della responsabilità genitoriale in capo ai genitori, fattispecie rispetto alle quali l'art. 709-ter c.c. attribuisce al giudice poteri di ordine cognitivo o dichiarativo, ma in ogni caso funzionali alla loro attuazione<sup>829</sup>.

La specifica indicazione ai provvedimenti concernenti l'affidamento e l'esercizio della responsabilità genitoriale ha portato la dottrina e la giurisprudenza ad escludere la possibilità che il procedimento *de quo* possa riguardare gli aspetti patrimoniali delle statuizioni connesse alla crisi genitoriale<sup>830</sup>, pur se non sono mancate pronunce di senso contrario, secondo cui non vi sarebbe la necessità, ai fini dell'applicazione dell'art. 709-ter c.p.c., della previa adozione di un provvedimento giurisdizionale in tema di responsabilità genitoriale o in materia di modalità di affidamento della prole, essendo sufficiente la mera pendenza di un procedimento che potrebbe condurre alla futura emanazione di un provvedimento in tal senso<sup>831</sup> o, in relazione a genitori non coniugati, la mera esistenza di un contrasto tra questi e la proposizione di una domanda

<sup>828</sup> Ferri, in Comoglio, Ferri, Taruffo, *Lezioni sul processo civile*, II, Bologna, 2006, p. 342; Finocchiaro, Poli, *Esecuzione dei provvedimenti di affidamento dei minori*, in *Digesto civ.*, Agg., III, Torino, 2007, p. 533; Silvestri, Taruffo, *Esecuzione forzata e misure coercitive*, in *EG*, XIII, Roma, 1989, p. 2; Chiarloni, *Misure coercitive e tutela dei diritti*, Milano, 1980, p. 202.

<sup>829</sup> Balena, in Balena, Bove, *Le riforme più recenti del processo civile*, Bari, 2006, p. 421; Cea, *L'affidamento condiviso. Profili processuali*, in *FI*, 2006, V, 104, nt. 21.

<sup>830</sup> Graziosi, *L'esecuzione forzata dei provvedimenti in materia di famiglia*, in AA.VV. *Diritto processuale della famiglia* a cura di Graziosi, p. 240. In giurisprudenza *Trib. Lodi 19 febbraio 2019, n. 189*, *Trib. Modena 20 gennaio 2012*, *Trib. Roma, 29 luglio 2010*.

<sup>831</sup> *Trib. Macerata*, 26 novembre 2008.